



ORIGINALE

N. 9

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

18 GENNAIO 2018

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di GENNAIO alle ore 18:30 , nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
Vaccher Christian	Presidente del Consiglio	Presente
Azzalini Doris	Componente del Consiglio	Presente
Barbesin Emanuele	Componente del Consiglio	Presente
Bozzetto Guerrino Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Breda Luana	Componente del Consiglio	Presente
Crestan Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Crestan Luca	Componente del Consiglio	Presente
Gasparotto Marco	Componente del Consiglio	Assente
Giacomazzi Manuel	Componente del Consiglio	Presente
Gobbo Melinda	Componente del Consiglio	Presente
Mucignat Emanuela	Componente del Consiglio	Presente
Padoani Loris	Componente del Consiglio	Presente
Pignat Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Rosalen Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Sartor Mario	Componente del Consiglio	Presente
Simonin Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Tonus Fabio Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Olivo Alan	Componente del Consiglio	Presente
De Tina Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Gorgatti Paolo Angelo	Componente del Consiglio	Presente
Canton Jessica	Componente del Consiglio	Assente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cristiana Rigo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Vaccher Christian nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE :

Premesso che con l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 27.12.2013 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n.214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27.12.2013 con successive modifiche e integrazioni, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio 2018/2020 è stato differito al 28/02/2018 con Decreto del Ministero dell'interno 29 novembre 2017 (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017);

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 22.05.2014 e modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 13 del 31.03.2017, e in particolare l'art.49 laddove si sancisce che, *nel rispetto della normativa vigente, il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote Tasi, può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni.*

Considerato che l'art.1 della Legge 147/2013, come modificato dal D.L. 16 del 6.03.2014 convertito con modificazioni dalla L. 68 del 2.05.2014, dispone che:

al c.676: ***l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;***

al c. 677: ***il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;***

al c. 678: ***per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo;***

al c. 678: ***per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;***

Ricordato che ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) è stata disposta l'esclusione dall'imposizione dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato che tale esclusione opera non solo nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l'imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita nel regolamento oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90 per cento;

Richiamato l'art. 50 comma 2 del regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., secondo il quale con

deliberazione del consiglio comunale vengono annualmente determinati i servizi indivisibili citati al comma 1 del medesimo articolo finanziati dalla TASI, il loro costo e la relativa percentuale di copertura;

Vista la seguente tabella dei servizi indivisibili da finanziarsi con il tributo, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione:

SERVIZIO	TOTALE COSTI
Missione 3 - Spese per ordine pubblico e sicurezza	344.990,00
Missione 9 - programmi 1, 2 e 6 Spese per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.040,00
Missione 10 - programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	714.191,00
Missione 11 - Soccorso civile	19.600,00
TOTALE SPESA	1.333.821,00

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2018;

Visto l'art.1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208, come modificato da ultimo dall'art.1 comma 37 lettera a) della Legge 27.12.2017 n. 205, laddove dispone per gli anni 2016, 2017 e 2018 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili, vigenti nel 2015, nella seguente misura:

- a. aliquota dell'**1,75‰ alle abitazioni principali, cat. A/1-A/8-A/9 (e relative pertinenze)**;
- b. detrazione di **30,00 euro** dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, **per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella suddetta unità immobiliare; tale detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, secondo le medesime modalità stabilite per l'IMU negli anni 2012 e 2013;
- c. riduzione del **30%** in caso di abitazioni con **unico occupante**;
- d. aliquota dell'**1‰ ai fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- e. aliquota del **2‰ agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e agli immobili di categoria catastale C/1 e C/3**;
- f. aliquota pari a **zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti e precisamente:
 - aree edificabili,
 - altri fabbricati diversi da quelli di categoria catastale C/1 – C/3 e D,
 - unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2016	Aliquota IMU 2016	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale di cat. A/1-	1,75 ‰	4,0 ‰	5,75 ‰	6,0 ‰

A/8-A/9				
Fabbricati rurali	1,0 ‰	0 ‰	1,0 ‰	1,0 ‰
Fabbricati cat. D, C/1 e C/3	2,0 ‰	7,6 ‰	9,6 ‰	10,6 ‰
Altri fabbricati (diversi da cat. D, C/1 e C/3)	0,0 ‰	8,6 ‰	8,6 ‰	10,6 ‰
Aree fabbricabili	0,0 ‰	7,6 ‰	7,6 ‰	10,6 ‰

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2018 ammonta ad € 450.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili come sopra determinati finanziati del 34%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 450.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.333.821,00
Percentuale di finanziamento dei costi (A/B)	34%

Per quanto attiene agli interventi si rinvia al verbale di seduta;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'area economico finanziaria ed il parere di legittimità espressi dal Segretario Generale;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 19, votanti n. 12, astenuti n. 7 (Bozzetto, Crestan L., De Tina, Gorgatti, Olivo, Padani e Tonus), voti favorevoli n. 12;

DELIBERA :

- 1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi degli articoli 48 e 49 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale;
- 2) di individuare i servizi indivisibili comunali, con l'indicazione analitica dei relativi costi previsti per l'anno 2018, come da seguente prospetto, determinando un costo complessivo stimato pari ad €. 1.333.821,00;

SERVIZIO	TOTALE COSTI
Missione 3 - Spese per ordine pubblico e sicurezza	344.990,00
Missione 9 - programmi 1, 2 e 6 Spese per lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.040,00
Missione 10 - programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	714.191,00
Missione 11 - Soccorso civile	19.600,00
TOTALE SPESA	1.333.821,00

- 3) di confermare per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI stabilite per l'anno 2015 come segue:

- a. aliquota dell'**1,75%** alle abitazioni principali , cat. **A/1-A/8-A/9 (e relative pertinenze)**;
 - b. **detrazione di 30,00 euro** dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, **per ciascun figlio** di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella suddetta unità immobiliare; tale detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, secondo le medesime modalità stabilite per l'IMU negli anni 2012 e 2013;
 - c. **riduzione del 30%** in caso di abitazioni con **unico occupante**;
 - d. aliquota dell'**1%** ai **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
 - e. aliquota del **2%** agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale **D** e agli immobili di categoria catastale **C/1 e C/3**;
 - f. azzerare l'aliquota per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti e precisamente:
 - aree edificabili,
 - altri fabbricati diversi da quelli di categoria catastale C/1 – C/3 e D,
 - unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018 e che:
- le aliquote di cui al punto 3) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147
 - il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili richiamati in premessa, pari al 34%;
- 5) di inviare in via telematica la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale secondo le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 19, votanti n. 12, astenuti n. 7 (Bozzetto, Crestan L., De Tina, Gorgatti, Olivo, Padani e Tonus), voti favorevoli n. 12;

DELIBERA :

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.

Alle ore 20,15 esce dall'aula il consigliere Tonus (presenti n. 18)

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 08/01/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Visti i pareri tecnici dei seguenti responsabili:

Responsabile	Visto	Ufficio

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 08/01/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018*

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 24/02/2017, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 11/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISTIANA RIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Vaccher Christian

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cristiana Rigo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VACCHER CHRISTIAN

CODICE FISCALE: VCCCRS83P07E889J

DATA FIRMA: 19/01/2018 11:03:56

IMPRONTA: 1D7860154C283A40F2AC7C83DDD4C6AFAF681B6787AAA29139B69ED65E280132
AF681B6787AAA29139B69ED65E280132C60CA0AC196E163502DB17107F264BF9
C60CA0AC196E163502DB17107F264BF90F98E712655171FA2AA65486E0560F20
0F98E712655171FA2AA65486E0560F20FEB0F6382EB423BB4B7AF69297CE476

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 19/01/2018 12:04:51

IMPRONTA: 08FAFDC9C4164FBD913EC879C4276CF70978F56504A98E57975F95B369EEBE26
0978F56504A98E57975F95B369EEBE2698A767AC5C18C9DAC7FF2CEBF62806BA
98A767AC5C18C9DAC7FF2CEBF62806BA982E4931CBF229CE60F8718A74B5E0B7
982E4931CBF229CE60F8718A74B5E0B7EC18F19488A24E01EC1352BFC41240B5